

LA RESPONSABILITÀ

Non basta il controllo formale

La responsabilità dei sindaci per comportamento omissivo, in genere in concorso nei reati di bancarotta fraudolenta commessi dagli amministratori, è radicata nel dovere di controllo che non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Cassazione 8327/1998, 10186/2009, 31163/2011, 14045/2016) e si estende al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (Cassazione 18985/2016) tenuto conto l'articolo 2403 codice civile configura in capo ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni societarie (n. 17393/2006).

I POTERI

Non possono imporsi agli amministratori

La responsabilità dei sindaci è esclusa allorché abbiano tempestivamente attivato i loro poteri di controllo (Cassazione 45237/2001), poiché i sindaci sono tenuti a effettuare un controllo di legalità sugli atti e sui documenti della società, al fine di verificare la conformità degli stessi alle disposizioni di legge ed alle norme statutarie, ma non possono imporre agli amministratori determinati comportamenti ovvero sostituirsi agli stessi in caso di inadempienza.

LA COMPLESSITÀ DEL RUOLO

I bilanci della Spa

Non può dimenticarsi che la posizione di garanzia dei sindaci di una società per azioni è particolarmente complessa e densa di attribuzioni. La responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta "impropria" è configurabile in capo ai sindaci per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi che competono loro (Cassazione 40815/2005)